



**CENTRO DI STUDI PER L'EDUCAZIONE FISICA E L'ATTIVITÀ SPORTIVA**

ENTE MORALE D.P.R. 2.2.1962 N.107

*via di Ripoli 88, 50126 Firenze - fax: 055.6818346 - [www.cesefas.it](http://www.cesefas.it) - [info@cesefas.it](mailto:info@cesefas.it)*

# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI TESSERATI**

## **SAFEGUARDING POLICY**

**TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 26 GIUGNO 2024**



ASSOCIAZIONE  
BENEMERITA  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI



Comitato  
Italiano  
Paralimpico

ASSOCIAZIONE  
BENEMERITA  
RICONOSCIUTA  
DAL CIP

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Condotte rilevanti
- Art. 4 – Buone pratiche
- Art. 5 – Rilievo disciplinare
- Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

### **TITOLO II – RESPONSABILE NAZIONALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING**

- Art. 7 – Il Safeguarding Officer: obiettivi e competenza
- Art. 8 – Nomina del Safeguarding Office
- Art. 9 – Funzioni del Safeguarding Office
- Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione centrale

### **TITOLO III – SEGNALAZIONI E AZIONE DEL SAFEGUARDING OFFICE**

- Art. 11 – Dovere di segnalazione
- Art. 12 – Forme e contenuto della segnalazione
- Art. 13 – Azione del Safeguarding Officer
- Art. 14 – Obbligo di riservatezza

### **TITOLO IV – INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

- Art. 15 – Misure per la diffusione del presente Regolamento
- Art. 16 – Seminari informativi
- Art. 17 – Formazione obbligatoria

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI PER I SODALIZI AFFILIATI**

- Art. 18 - Atto Costitutivo e Statuto del Centro di Studi per l'Educazione Fisica e l'Attività Sportiva non prevedono l'adesione o l'affiliazione di Sodalizi

### **TITOLO VI – NORME DI CHIUSURA**

- Art. 19 – Rinvio
- Art. 20 – Entrata in vigore

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il Centro di Studi per l'Educazione Fisica e l'Attività Sportiva, CE.S.E.F.A.S. ( di seguito indicata come " Centro Studi" ) in qualità di Associazione Benemerita dello Sport riconosciuta dal CONI e dal CIP, recepisce le direttive e gli orientamenti in merito ai codici di condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, pone in essere le disposizioni previste dalle norme Coni alle quali fa riferimento, con l'intento di adottarli e diffonderli in ogni forma e luogo.
2. Il Centro Studi condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e genere, e si impegna a prevenire tali comportamenti.
3. Il Centro Studi promuove una politica di "tolleranza zero" avverso la discriminazione e le violenze indipendentemente dal genere, dall'origine etnica, dalla fede religiosa, dall'orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire un mondo sportivo aperto e inclusivo.
4. Il Centro Studi tutela il diritto di praticare uno sport sicuro, definito come un ambiente sportivo rispettoso, equo e libero da ogni forma di violenza, afferma e promuove il diritto di tutte le persone di essere considerate e trattate con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, ivi incluse quelle di origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
5. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, nella misura in cui sono state recepite dalle Linee Guida adottate dal Consiglio Direttivo del Centro Studi in data 26 giugno 2024.
6. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui ai precedenti commi, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei soggetti così come individuati dal presente Regolamento.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Considerate le peculiarità del Centro Studi, ed in particolare:
    - a) l'assenza di tesserati;
    - b) la presenza esclusiva di soci, tutti maggiorenni;
    - c) l'assenza di attività sportiva diretta;
    - d) lo svolgimento di attività istituzionali strettamente connesse allo Sport ed in particolare la promozione e diffusione del Fair-Play inteso come rispetto delle regole sportive, della lotta al doping e al match-fixing;
    - e) il perseguimento della inclusione sociale su basi sportive.
- I Principi, in tema di safeguarding, alla base del presente Regolamento sono stati adattati alla specifica e peculiare attività istituzionale dell'Associazione Benemerita.
2. Pertanto, in luogo di tesserati, il presente Regolamento fa riferimento ai soci del Centro Studi; in luogo di attività sportiva si intende l'attività culturale istituzionale così come individuata dallo Statuto del Centro Studi.
  3. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività istituzionale, così come individuate dallo Statuto. ivi comprese lo svolgimento delle attività di formazione, informazione e divulgazione in qualsiasi modo e contesto attuate.
  4. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
    - a. di persona;
    - b. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica;
    - c. applicazioni di intelligenza artificiale.

### **Art. 3 – Condotte rilevanti**

1. Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale
- d) l'abuso sessuale;
- e) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect");
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori;

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento o trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del socio, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata – tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti – o qualsiasi atto deliberato e sgradito, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi il socio. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool e/o di sostanze comunque proibite;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un socio ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare, anche di nascosto, il socio in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;
- e) per "omissione negligente di assistenza" (c.d. "neglect"), il mancato intervento di un socio (sia esso o meno consigliere nazionale, titolare o meno di altri incarichi istituzionali, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo), il quale - presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto disciplinati dal presente Regolamento - omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del socio;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico ovvero emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social

network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soci, con lo scopo di esercitare nei suoi/loro confronti un potere o un dominio, di infliggere una sofferenza psicologica/fisica, di provocare l'isolamento sociale del socio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare il socio che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) per "comportamenti discriminatori": qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale;

#### **Art. 4 – Buone Pratiche**

1. Ciascun socio, nello svolgimento e nella pratica delle attività istituzionali, è tenuto a uniformare i propri comportamenti alle seguenti buone pratiche:

- 1) riservare ad ogni socio adeguati attenzione, impegno, rispetto e garantire dignità;
- 2) prestare la dovuta attenzione a eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, segnalando, in tal caso e senza ritardo, al referente più prossimo;
- 3) porre attenzione, in occasione delle attività c.d. "fuori sede", a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- 4) spiegare in modo chiaro ai soci e ai terzi, in occasione di attività, manifestazioni, raduni e – più in generale - eventi aperti anche a soggetti terzi, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti all'evento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

#### **Art. 5 – Rilievo disciplinare**

Le condotte di cui all'art. 3 e la mancata osservanza delle buone pratiche di cui all'art. 4 del presente Regolamento hanno rilevanza disciplinare ai sensi dello Statuto, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

#### **Art. 6 – Conoscenza e osservanza della Safeguarding Policy**

1. I soci sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, a osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Centro Studi per garantire la massima diffusione del presente Regolamento.

### **TITOLO II – RESPONSABILE NAZIONALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING**

#### **Art. 7 - Il Safeguarding Office: obiettivi e competenza**

Con lo scopo di perseguire le finalità previste all'art. 1 e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, è istituito presso il Centro Studi il Safeguarding Office/Ufficio. Il Safeguarding Office è il responsabile nazionale delle politiche di safeguarding ed è competente, altresì, per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nonché per le azioni di prevenzione.

#### **Art. 8 – Nomina del Safeguarding Office**

1. Il Safeguarding Office è organo monocratico ed è nominato dal Consiglio Direttivo del Centro Studi tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, competenza, qualità e/o

attitudine nell'ambito dello Sport. nonché appartenente ad uno dei seguenti ambiti: giuridico legale, medico-sanitario, psicologico, sociale, della formazione, della comunicazione.

2. Il Safeguarding Office dura in carica per il quadriennio olimpico; è, tuttavia, facoltà del Consiglio Direttivo revocare e/o sostituire in qualunque momento il Safeguarding Office per giusta causa.

3. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento e del perseguimento delle finalità sopra indicate, il Safeguarding Office può avvalersi del supporto delle seguenti figure:

- consulenti in ambito legale, sanitario, psicologico, didattico, eventualmente individuati dal Consiglio Direttivo;

4. L'Ufficio può adottare un Protocollo di lavoro per la propria organizzazione e funzionamento.

#### **Art. 9 – Funzioni del Safeguarding Office**

1. Il Safeguarding Office è il responsabile nazionale delle politiche di safeguarding. In particolare, il Safeguarding Office:

a. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1;

b. riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui al precedente art. 3 e/o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti previsti dal precedente art. 4, assumendo le conseguenti iniziative;

c. segnala agli Organi competenti eventuali condotte rilevanti;

d. emana raccomandazioni anche verso singoli soci;

e. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività istituzionale nonché dei codici di condotta, segnalando le violazioni dei già menzionati obblighi per i provvedimenti di competenza;

f. individua misure, promuove e realizza iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento e della Safeguarding Policy;

g. presenza a eventi e manifestazioni, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione della Safeguarding Policy;

k. redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Direttivo, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevati per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto;

l. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

m. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding; svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione centrale**

1. Il Consiglio Direttivo garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Office.

2. Il Safeguarding Office ha facoltà, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, di avvalersi di altri esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole tematiche.

### **TITOLO III – SEGNALAZIONI E AZIONE DEL SAFEGUARDING OFFICE**

#### **Art. 11 – Dovere di segnalazione**

1. I soci che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano persone socie, sono tenute a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Safeguarding Office.
2. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

#### **Art. 12 – Forme e contenuto della segnalazione**

1. L'ufficio del Safeguarding Office può venire a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità di segnalazione:

- 1) per conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
- 2) per ricezione di segnalazione scritta inviata al Safeguarding Office presso il Consiglio Direttivo, preferibilmente tramite e-mail alla casella di posta dedicata;

3). Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l'individuazione dei soggetti coinvolti.

#### **Art. 13 – Azione del Safeguarding Office**

1. A seguito della segnalazione, pervenuta ai sensi dei precedenti artt. 11 e 12, il Safeguarding Office attua tutte le attività e le iniziative opportune per la gestione del caso concreto, perseguendo gli obiettivi propri dell'Ufficio stesso, al fine di prevenire, contrastare, reprimere ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

2. Nella trattazione del caso, devono apprestarsi tutti i presidi e le cautele necessarie per garantire ogni tutela ai soggetti coinvolti.

3. In esito all'attività espletata il Safeguarding Office potrà adottare provvedimenti e determinazioni, utili per l'attuazione della safeguarding policy, ivi compresi, tra gli altri, raccomandazioni, pareri, soluzioni conciliative, disposizioni di definizione della procedura, che verranno depositate presso il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 – Obbligo di riservatezza**

Il Safeguarding Office, i collaboratori e i consulenti coinvolti nell'attività dell'Ufficio, assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento delle attività e dei compiti affidati.

### **TITOLO IV – INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

#### **Art. 15 – Misure per la diffusione del presente Regolamento**

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti, in ogni sede di svolgimento di attività istituzionale.

#### **Art. 16 – Seminari informativi**

1. Il Centro Studi promuove l'organizzazione di seminari informativi per la diffusione della safeguarding policy.
2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sul sito istituzionale del Centro Studi e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali social .

#### **Art. 17 – Formazione obbligatoria**

1. È tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con il Consiglio Direttivo nella gestione delle attività istituzionali.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI PER I SODALIZI AFFILIATI**

**Art. 18** – Atto Costitutivo e Statuto del Centro di Studi per l’Educazione Fisica e l’Attività Sportiva non prevedono l’adesione o l’affiliazione di Sodalizi

## **TITOLO VI – NORME DI CHIUSURA**

### **Art. 19 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 20 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla delibera del Consiglio Direttivo pubblicato sul sito istituzionale del Centro Studi